



STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Costitutiva del 3 maggio 2001;
modificato dall'Assemblea dei Soci del 30 maggio 2005;
modificato dall'Assemblea dei Soci del 6 luglio 2006;
modificato dall'Assemblea dei Soci del 20 novembre 2007.*

TITOLO I

Art. 1) Denominazione

Ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico, denominata "CERMEC S.p.A. (Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara)".

Art. 2) Sede sociale

La società ha sede in Massa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 c.c.

Art. 3) Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta, con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 4) Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana e a quelle generali rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale e urbana, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità.

Dette finalità sono garantite attraverso:

* la progettazione e la gestione di aree e di impianti di raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività prevista ed indicata dagli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

* la progettazione e la gestione di aree ed impianti per il trattamento dei rifiuti indicati all'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e per la produzione di ammendanti, fertilizzanti e concimi, indicati dal D. Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 e successive modifiche;

* la promozione e il coordinamento di iniziative pubbliche e private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti, l'incremento delle raccolte differenziate, l'ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indifferenziata e differenziata, la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche o private ad uso pubblico, la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da attività cimiteriali, la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;

* la gestione della fiscalità locale e dell'attività cartografica-informativa del territorio, dell'informatizzazione e dell'informazione, della comunicazione e dell'educazione ambientale;

* le attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree e siti inquinati;

* la migliore utilizzazione e commercializzazione delle materie prime seconde prodotte dalle attività di raccolta, selezione, trattamento recupero e riciclaggio, in forma diretta o mediante la stipula di contratti commerciali per la collocazione dei materiali riciclabili o mediante l'esecuzione diretta di opere e servizi che richiedano l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività aziendale;

* la costituzione e la partecipazione a holding, consorzi, società tra enti e società pubbliche o miste, con l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le attività aziendali, sia nel campo dell'erogazione dei servizi di istituto sia in quello degli acquisti e delle forniture di materie prime e seconde, di macchinari ed apparati, di energia;

* la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini sociali.

La società potrà compiere tutte le attività di consulenza e di assistenza informatica volte ad assistere le amministrazioni pubbliche e non, nella compravendita di beni e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché la negoziazione diretta su beni e servizi per conto delle amministrazioni o dei terzi.

La società potrà erogare servizi di formazione degli addetti alla sopra citata attività; potrà inoltre compiere il coordinamento delle attività relative all'approvvigionamento di energia o alla produzione della stessa ivi compreso il monitoraggio dei consumi, la ricerca di soluzioni volte al risparmio energetico, la negoziazione di contratti di fornitura con erogatori pubblici o privati di qualunque tipo di energia.

La società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa con quelle sopra indicate e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie, finanziarie necessarie od utili per il conseguimento del sopraccitato oggetto sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA PUBBLICA - AZIONI

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 2.065.840 (duemilionesessantacinquemilaottocentoquaranta) diviso in n. 8000 azioni del valore di euro 258,23 (duecentocinquantotto virgola ventitre) ciascuna.

Le azioni sono nominative e indivisibili, rappresentate da titoli azionari. Ogni azione da diritto ad un voto.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, e con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Art. 6) Partecipazione pubblica

Ai sensi dell'art. 113 del D. gs. del 18 agosto 2000 n. 267 e delle delibere del Consiglio Comunale di Carrara n. 162 in data 14 dicembre 2000, del Consiglio Provinciale di Massa - Carrara in data 31 gennaio 2001 e del Consiglio Comunale di Massa n. 13 in data 30 marzo 2001, la società deve essere a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 7) Azioni - Prelazione per i soci

7.1 Azioni ed obbligazioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ciascuna azione conferisce al socio titolare il diritto di voto nell'assemblea sociale

Solo nel caso in cui la società possa emettere azioni di risparmio queste potranno essere al portatore o potranno essere rese al portatore, a scelta ed a spese dell'azionista.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

I certificati azionari, ove emessi, portano la firma del Presidente, oppure quella di un amministratore o di un procuratore speciale all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi più convenienti.

La quota di partecipazione degli Enti Pubblici non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

La società potrà anche emettere obbligazioni, nominative o al portatore, a norma di legge, demandando all'Assemblea straordinaria la fissazione dell'ammontare e delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

7.2 La prelazione

Fermo restando il disposto dell'art. 113 lett. e) D. Lgs n. 268 del 18 agosto 2000, nonché quanto previsto dall'art. 7.1 le azioni possono essere trasferite alle seguenti condizioni.

Ciascun socio ha diritto di prelazione nell'acquisto a titolo oneroso delle azioni che altro socio voglia trasferire sia a terzi che a soci.

Qualora un socio intenda cedere le proprie azioni, dovrà darne preventiva comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando, a pena di inefficacia della comunicazione stessa, il numero dei titoli offerti in vendita, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre principali condizioni, nonché l'identità di eventuali soggetti non soci interessati a tale acquisto.

Agli altri soci è riconosciuto il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita, da esercitarsi mediante comunicazione da inviarsi al socio offerente, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'offerta in vendita in prelazione.

La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni poste in vendita.

Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, le azioni poste in vendita saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. Tuttavia, ove la prelazione venga contestualmente esercitata sia da soci privati che pubblici, l'attribuzione delle azioni offerte in vendita dovrà essere effettuata esclusivamente a vantaggio dei soci pubblici, con conseguente esclusione del diritto di prelazione dei soci privati.

7.3 Consenso al trasferimento

Il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione su azioni, per atto tra vivi, a terzi non soci, da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della società, se non previo consenso della maggioranza del capitale sociale, espresso dall'Assemblea, senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

Pertanto il socio che intende trasferire azioni o diritti di opzione su azioni ad un soggetto non socio, dovrà

darne comunicazione alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente le stesse indicazioni previste per l'ipotesi della prelazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio convocare l'assemblea e successivamente comunicare al socio interessato, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la decisione dell'assemblea.

Il consenso potrà essere negato, in modo adeguatamente motivato, nel caso in cui il cessionario delle azioni:

- si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o conflitto con la società;

- risulti soggetto di dubbia solvibilità o condotta o rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società stessa o, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di consenso al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il consenso si intenderà concesso ed il socio potrà procedere al trasferimento.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e del consenso al trasferimento di azioni, con la dizione "trasferimento" s'intendono ricompresi tutti i negozi suscettibili di produrre il trasferimento della titolarità di una o più azioni societarie, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, ogni altro contratto a prestazioni corrispettive o non, quali, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento in società o imprese, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo o non consenta di determinare un corrispettivo per l'avvenuto trasferimento, ovvero nel caso in cui il corrispettivo pattuito sia diverso dal denaro, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione potranno acquistare le azioni optate versando all'offerente la somma determinata di comune accordo tra le parti o, in difetto, tramite procedimento arbitrale.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8) Assemblea

8. 1 Assemblea degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti o assenti.

8. 2 Avviso di convocazione

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, con avviso inviato a ciascun socio mediante raccomandata A\R, almeno otto giorni non liberi prima della data di convocazione, presso il domicilio risultante nel libro soci. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva e sicura conoscenza degli argomenti da trattare.

Nell'avviso debbono essere indicati il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il luogo di convocazione potrà essere anche fuori dalle sede della società, purché nel territorio della provincia di Massa - Carrara.

Nello stesso avviso potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà tenuta l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

8.3 Convocazione

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, la stessa può tenersi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda le materie da trattare.

8.4 Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni

prima dell'Assemblea. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa determinazione del Presidente; non è ammesso il voto segreto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

8.5 Presidenza e segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Vicepresidente, se nominato, e, subordinatamente, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.6 Costituzione e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

La direzione dei lavori assembleari, la scelta dell'ordine degli interventi, delle modalità di trattazione dell'ordine del giorno e del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 c.c. e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 c.c. (anche per i casi di cui al quinto comma).

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2369, per le assemblee straordinarie, anche in seconda convocazione, occorrerà il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino il 70 % del capitale, per le deliberazioni concernenti:

- l'aumento del capitale;
- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- la trasformazione della società, la messa in liquidazione e lo scioglimento anticipato della stessa;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- l'emissione di azioni privilegiate, di prestiti obbligazionari e di azioni di risparmio;
- l'istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9) Consiglio di Amministrazione

9.1 Numero degli amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri, anche non soci, secondo il numero di volta in volta determinato dall'assemblea che provvede a nominarli. Gli amministratori devono essere scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti, aziende, pubblici o privati.

9.2 Altre disposizioni

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga meno, per dimissioni e/o altre cause, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo si intende automaticamente cessato, e i Consiglieri restanti, che si intendono pure decaduti, devono convocare immediatamente l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo Amministrativo.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione conserverà la gestione della società, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sino all'avvenuta ricostituzione del Consiglio stesso.

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 10) Poteri di delega del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri membri.

(cassato)

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega, applicandosi in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c.; le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali ed i budget di servizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con gli enti Locali e le loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio, infine, può, nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione ed i compiti.

Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del regolamento interno per l'esercizio dei poteri di firma da parte dei Dirigenti e di altri dipendenti.

Articolo 11) Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o, in ogni caso, nel territorio provinciale ove la sede è posta, dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o su richiesta del Collegio Sindacale. In caso di assenza, impedimento, dimissione o mancanza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente o, subordinatamente, da altro membro all'uopo designato dal Consiglio stesso.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti dell'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, raccomandata, telegramma o posta elettronica e comunque con altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione della convocazione nel domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi; in caso di motivata urgenza, il termine di convocazione è ridotto ad un giorno.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica degli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Articolo 12) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o da persona dallo stesso delegata, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 13) Compensi e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti, e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, alle condizioni e nella misura stabilite dalla vigente normativa.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE E POTERI DI GESTIONE

Articolo 14) Presidente del Consiglio di Amministrazione

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta altresì, nei limiti dei poteri di gestione loro conferiti, agli amministratori e al direttore generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative, ed istanze, resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche revocazione e cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio; ha, altresì, facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitri rituali o irrituali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire procure alle liti, nonché procure speciali per singoli atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, altresì, il potere di stipulare autonomamente atti, contratti o negozi, i quali, singolarmente considerati, non comportino impegni di spesa superiore a 100.000,00 euro annui.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Vicepresidente, se nominato, o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano nella carica.

Articolo 14-bis) Vicepresidente

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno e ove non espressamente vietato da apposite norme di legge, può nominare un Vicepresidente, che svolge funzioni di vicario del Presidente, collaborando con lo stesso e sostituendolo, ove necessario, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Articolo 15) Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale della società, il quale resta in carica per un periodo di tempo determinato dal Consiglio stesso.

Al Direttore generale compete la responsabilità organizzativa, operativa e direttiva della società, con lo specifico incarico di dare attuazione ai piani di programma, di dirigere, organizzare e disciplinare il lavoro del personale della società e di adottare ogni provvedimento gestionale per lo svolgimento e l'efficienza dei servizi aziendali, firmando gli atti che non siano di diretta competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ad ogni riunione dello stesso.

Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISORI

Articolo 16) Collegio Sindacale e Revisori

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti unicamente tra i revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nominati nelle forme di legge dall'Assemblea, la quale provvede altresì ad indicarne il Presidente.

Il Collegio sindacale esercita il controllo sull'Amministrazione della società e tutte le funzioni previste dalla legge, nonché, a norma dell'art. 2409 bis, 3° comma, c.c., il controllo contabile.

Ai membri del Collegio sindacale spetta il rimborso della spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una retribuzione determinata in conformità all'art. 2402 c.c.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 17) Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

I Consigli degli Enti Pubblici Territoriali soci potranno esercitare le proprie competenze nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo riconosciute dall'articolo 42 D. Lgs. n. 268/2000.

Articolo 18) Distribuzione degli utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Articolo 19) Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20) Clausola compromissoria

Tutte le controversie, salvo quelle non compromettibili per legge, nascenti o comunque derivanti dal

presente contratto, e relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione, comprese quelle eventualmente promosse da amministratori, sindaci, liquidatori ovvero promosse nei confronti di questi ultimi, saranno decise da un collegio arbitrale rituale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Massa, il quale, parimenti, indicherà l'arbitro che assumerà la funzione di Presidente del Collegio.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto, in via rituale, entro novanta giorni dalla nomina, determinando anche come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Per lo svolgimento del giudizio arbitrale, si applicano le norme di cui all'art. 812 e segg. cpc., mentre per la modificazione o per la soppressione della presente clausola si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Articolo 21) Foro competente

Foro esclusivamente competente per ogni controversia, non demandabile ad arbitri, è quello di Massa.

Articolo 22) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.